

JACOPO BUSNACH RAVENNA

# LEXINDEX

*- Regole per una corretta citazione giuridica -*

con il patrocinio di



© 2008 Jacopo Busnach Ravenna

La distribuzione di quest'opera è sottoposta alle condizioni della licenza "Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale – Condividi allo stesso modo 2.5", consultabile al seguente indirizzo:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/legalcode>

## INDICE SOMMARIO

<b>I.</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>LA GIURISPRUDENZA.....</b>	<b>4</b>
A.	<i>LA CORTE DI CASSAZIONE.....</i>	<i>4</i>
B.	<i>GLI ALTRI GIUDICI ORDINARI.....</i>	<i>5</i>
C.	<i>LA CORTE COSTITUZIONALE E LA GIUSTIZIA EUROPEA.....</i>	<i>6</i>
D.	<i>I GIUDICI SPECIALI E LE GIURISDIZIONI STRANIERE.....</i>	<i>6</i>
E.	<i>LE NOTE E I COMMENTI ALLA GIURISPRUDENZA.....</i>	<i>7</i>
<b>III.</b>	<b>LA DOTTRINA.....</b>	<b>8</b>
<b>IV.</b>	<b>LE NORME GIURIDICHE.....</b>	<b>11</b>
<b>V.</b>	<b>INDICI E BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>12</b>
<b>VI.</b>	<b>REGOLE DI FORMATTAZIONE.....</b>	<b>13</b>
<b>VII.</b>	<b>DISPOSIZIONI COMUNI.....</b>	<b>15</b>
A.	<i>LA GIURISPRUDENZA.....</i>	<i>15</i>
B.	<i>LA DOTTRINA.....</i>	<i>15</i>

## I. INTRODUZIONE

*Generazioni di studenti di legge, avvocati, studiosi, giudici ed altri professionisti in materia legale si sono affidate al sistema uniforme di citazione Bluebook nella stesura di testi giuridici. Nell'ambito della multiforme professione legale, in rapido cambiamento, il Bluebook continua a fornire un metodo sistematico grazie al quale gli utenti del diritto possono scambiarsi importanti informazioni riguardo alle fonti di dottrina e giurisprudenza sulla quale fare affidamento nello svolgimento della loro attività.<sup>1</sup>*

L'obiettivo che si prefigge questa *summa* di regole è di equipaggiare il giurista italiano (o aspirante tale) di un metodo lineare ed uniforme di citazione, con una pretesa unificante dei sistemi di indicazione delle fonti giuridiche maggiormente utilizzati e che – pur talora autorevoli – peccano tuttavia in costanza pregiudicando irrimediabilmente la comprensione dei testi giuridici.

*Milano, agosto 2008*

J.B.R.

---

<sup>1</sup> Liberamente tradotto dall'introduzione disponibile su [www.legalbluebook.com](http://www.legalbluebook.com).

## II. LA GIURISPRUDENZA

I provvedimenti giurisdizionali emessi da qualsiasi organo di qualsiasi grado devono contenere gli estremi necessari alla loro individuazione, di modo da semplificare la procedura di ricerca in un catalogo (se contenuti in una rivista giuridica) o genericamente in una base di dati.

### A. LA CORTE DI CASSAZIONE

I provvedimenti della Corte di cassazione contenuti in una rivista giuridica vanno citati come segue:

**Cass. + S.U.** (solo se a sezioni unite) + **data** della pronuncia (in formato XX yyyyyy ZZZZ) + **numero** (se disponibile), + **imputato** (se penale) + in *Rivista giuridica* (abbreviata), + **anno** della rivista, + (ove disponibile) numero del **volume** (in numeri romani), + (ove disponibile) numero del **fascicolo** (in numeri arabi), + **riferimento di pagina** (preceduto da “p.” se unica o “pp.” se molteplici).

- es. **Cass. S.U. 13 ottobre 1984, in Cass. pen., 1985, XXV, p. 306.**
- es. **Cass. 8 marzo 1989, in Riv. pen., 1990, CXVI, pp. 186 ss.**

Quando non contenuti in una rivista giuridica vanno citati come segue:

**Cass. + S.U.** (solo se a sezioni unite) + **numero** (preceduto da “/”).

- es. **Cass. 170584/1985.**
- es. **Cass. S.U. 761/2002.**

*B. GLI ALTRI GIUDICI ORDINARI*

I provvedimenti degli altri giudici ordinari contenuti in una rivista giuridica vanno citati come segue:

**organo giudicante + data** della pronuncia (in formato XX yyyyyy ZZZZ), + **imputato** (se penale), + in **Rivista giuridica** (abbreviata), + **anno** della rivista, + (ove disponibile) numero del **volume** (in numeri romani), + (ove disponibile) numero del **fascicolo** (in numeri arabi),+ **riferimento di pagina** (preceduto da “p.” se unica o “pp.” se molteplici).

- es. **Trib. Brescia 16 settembre 2002, Gnutti, in Banca, borsa e tit. cred., 2003, LXVI, 6, p. 748.**
- es. **App. Torino 29 novembre 1990, in Foro it., 1991, CXIV, 2, p. 228.**

Quando non contenuti in una rivista giuridica vanno citati come segue:

**organo giud. + data** della pronuncia (in formato XX yyyyyy ZZZZ), + **imputato** (se penale).

- es. **Pret. Napoli 1° ottobre 1998.**
- es. **Ass. App. 13 giugno 1986, Oneda.**
- es. **gip Trib. Cremona 14 ottobre 1999, Lucini.**

C. *LA CORTE COSTITUZIONALE E LA GIUSTIZIA EUROPEA*

I provvedimenti della Corte costituzionale vanno citati come segue:

“**ord.**” (se ordinanza) + **Corte cost.** + **numero** (preceduto da “/”).

- es. **Corte cost. 177/1980.**
- es. **ord. Corte cost. 67/1994.**

I provvedimenti della Corte di Giustizia delle Comunità Europee vanno citati come segue:

**Corte giust.** + **data** della pronuncia (in formato XX yyyyYY ZZZZ), + **parti** (in formato XXXX c. YYYY), + estremi della **causa** (in formato C-XX/YY). Fanno eccezione i provvedimenti del Tribunale di primo grado della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (che vanno citati con **Trib. I grado CE** + **data** della pronuncia (in formato XX yyyyYY ZZZZ)).

- es. **Corte giust. 15 luglio 1964, Costa c. ENEL, C-6/64.**
- es. **Corte giust. 19 novembre 1991, Francovich, C-6 e 9/90.**
- es. **Trib. I grado CE 25 maggio 2004.**

D. *I GIUDICI SPECIALI E LE GIURISDIZIONI STRANIERE*

I provvedimenti dei giudici speciali e delle altre giurisdizioni straniere che sono contenuti in una rivista giuridica vanno citati analogamente a quanto si è visto *supra* in tema di Corte di cassazione. Vanno usate le abbreviazioni come negli esempi che seguono:

- es. **Giudice pace Milano 26 aprile 2006.**
- es. **Corte conti 42/2004.**
  
- es. **TAR Potenza 115/2003.**
- es. **Cons. Stato 25/2008.**
- es. **Cons. Stato ad. plen. 4/2006.**
- es. **Cons. giust. amm. Sicilia 851/2007.**
  
- es. **CEDU 28 giugno 2005, Gallico c. Italia.**
- es. **ICJ 6 novembre 2003**

*E. LE NOTE E I COMMENTI ALLA GIURISPRUDENZA*

Le note e i commenti a sentenza vanno citati come negli esempi che seguono:

- es. **S. GIAVAZZI, commento a Trib. Siracusa 10 giugno 2003, Sanfilippo et al., in *Le Società*, 2004, xxiii, 3, pp. 341 ss.**
- es. **C. PEDRAZZI, nota a Cass. 13 maggio 1980, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, xxiii, p. 1445.**

### III. LA DOTTRINA

La dottrina giuridica va citata con l'indicazione dell'**autore** (in maiuscolo, preceduto dall'iniziale del nome), + il **titolo**, + in **Rivista giuridica** (abbreviata), + **anno** della rivista, + (ove disponibile) numero del **volume** (in numeri romani), + (ove disponibile) numero del **fascicolo** (in numeri arabi), + **riferimento di pagina** (preceduto da "p." se unica o "pp." se molteplici).

I libri, le monografie o i manuali giuridici vanno citati come negli esempi che seguono:

- es. **G. FIANDACA – E. MUSCO**, *Diritto penale – parte speciale*, Zanichelli, 2004, pp. 6 ss.
- es. **AA.VV.**, *Il mercato delle regole*, Il Mulino, 1999, pp. 286 ss.

Gli articoli tratti da una rivista vanno citati come negli esempi che seguono:

- es. **F. MUCCIARELLI**, *Il comportamento omissivo del locatore e il reato di estorsione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, XXIV, p. 815.
- es. **G. ROSSI**, *L'informazione societaria al bivio*, in *Riv. soc.*, 1986, XXXI, 4-5, pp. 1090 e 1091.

Gli articoli tratti da un periodico vanno citati come negli esempi che seguono:

- es. **L. STANGHELLINI**, *Quella golden share che brilla sempre meno*, in «LaVoce.info», 21 settembre 2006.
- es. **M. CHIAVARIO**, *I rischi di garanzie più forti delle strutture*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 giugno 1998.

Le voci tratte da un'enciclopedia giuridica vanno citate con l'indicazione dell' **autore** (in maiuscolo, preceduto dall'iniziale del nome), + voce **Titolo della voce**, + in **Nome dell'enciclopedia** (abbreviata), + **anno** di pubblicazione, + numero del **volume** (in numeri romani), + **riferimento di pagina** (preceduto da "p." se unica o "pp." se molteplici).

- es. **G. VALENTI**, voce *Insider trading*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, 1998, XV, p. 5.
- es. **F. CORDERO**, voce *Archiviazione*, in *Enc. dir.*, 1958, I, p. 1033.

I riferimenti tratti da un commentario vanno citati come negli esempi che seguono:

- es. **A. BARTALENA**, *Commento sub art. 180*, in *Commentario al Testo Unico della Finanza*, ed. P.G. MARCHETTI – L.A. BIANCHI.
- es. **C.M. BIANCA**, *Inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218-1229 c.c.)*, in *Commentario al Codice civile*, Zanichelli, 1980.

Contributi di qualsiasi natura tratti dal web vanno citati come negli esempi che seguono:

- es. **F. GUARINIELLO**, *Gli abusi di mercato. La manipolazione di mercato: fattispecie penale ed amministrativa*, in *Magistra, Banca e Finanza*, < [www.magistra.it](http://www.magistra.it) >, novembre 2002.
- es. **F. PARMEGGIANI**, *I reati societari: la disciplina dell'insider trading*, in < [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it) >, 2005.

In ogni caso, qualora – nel caso di riviste telematiche – sia indicato un formato di citazione da prediligere, ci si dovrà preferibilmente attenere ad esso:

- es. **M. MATTIONI**, *La Natura della Teoria Giuridica nel 'Poscritto' di Hart*, in *ILSU Working Paper Series*, < [www.ilsuwps.org](http://www.ilsuwps.org) >, 2008, n. 2008-08/IT.

Quando ad essere citato è un testo in lingua inglese, tutti i lemmi hanno la lettera iniziale maiuscola, con l'eccezione di preposizioni, articoli e congiunzioni più corti di quattro lettere, salvo se preceduti dai due punti, da un punto esclamativo o da uno interrogativo.

- es. **S. J. BURTON**, *Good Faith in Articles 1 and 2 of the UCC: The Practice View*, in *William & Mary Law Review*, 1994, XXXV, p. 1533.
- es. **T.A. DIAMOND – H. FOSS**, *Proposed Standard for Evaluating When the Covenant of Good Faith and Fair Dealing Has Been Violated: A Framework for Resolving the Mystery*, in *Hastings Law Journal*, 1996, XLVII, pp. 600 e 601.
- es. **L. RUSSI**, *Can Good Faith Performance Be Unfair? An Economic Framework for Understanding the Problem*, in *Whittier Law Review*, 2008, XXIX, 3, pp. 575 e ss.

## IV. LE NORME GIURIDICHE

La citazione infratestuale delle norme giuridiche va fatta tra «caporali» e in *corsivo*, abbreviando le principali fonti di cognizione come indicato nella tabella che segue:

*Tabella 1. Abbreviazione delle principali fonti*

codice civile:	<b>c.c.</b>	legge:	<b>L.</b>	legge fallimentare:	<b>l. fall.</b>
codice di procedura civile:	<b>c.p.c.</b>	decreto legislativo:	<b>d.lgs.</b>	Testo Unico Bancario:	<b>TUB</b>
codice penale:	<b>c.p.</b>	decreto legge:	<b>d.l.</b>	Testo Unico della Finanza:	<b>TUF</b>
codice di procedura penale:	<b>c.p.p.</b>	legge costituzionale:	<b>L. cost.</b>	Testo Unico delle imposte sui redditi:	<b>TUIR</b>
codice della navigazione:	<b>cod. nav.</b>	decreto ministeriale:	<b>D.M.</b>	Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza:	<b>TULPS</b>
Costituzione:	<b>Cost.</b>	Preleggi:	<b>Prel.</b>	disposizioni attuative:	<b>disp. att.</b>

- es. [...] **formulazione questa non lontana dal concetto di godimento e disposizione delle cose «in modo pieno ed esclusivo» richiamato dall'art. 832 c.c. nel definire la proprietà, sulla scorta del *Code Napoléon* [...]**

## V. INDICI E BIBLIOGRAFIA

Nell'indice bibliografico - ove esso sia richiesto dal formato di pubblicazione che si redige (ad es. tesi di laurea) - la dottrina va indicata in ordine alfabetico premettendo il cognome al nome, e corredata dei numeri delle pagine consultate. Per libri, le monografie o i manuali giuridici è sufficiente l'indicazione *passim*. La giurisprudenza va invece indicata in ordine cronologico.

- es. **BARTELENA A., *Commento sub art. 180, in Commentario al Testo Unico della Finanza*, ed. P.G. MARCHETTI – L.A. BIANCHI, pp. 6, 24-32.**
- es. **CHIAVARIO M., *I rischi di garanzie più forti delle strutture*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 giugno 1998.**
- es. **FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale – parte speciale*, Zanichelli, 2004, *passim*.**
  
- es. **Cass. 8 marzo 1989, in *Riv. pen.*, 1990, CXVI, pp. 186 ss.**
- es. **App. Torino 29 novembre 1990, in *Foro it.*, 1991, CXIV, 2, p. 228.**
- es. **Cass. S.U. 761/2002.**

## VI. REGOLE DI FORMATTAZIONE

Il corpo del testo va scritto in carattere normale, con interlinea tale da garantirne una piena leggibilità, senza formattazione (né **grassetto** né sottolineato) salvo che per il MAIUSCOLETTA - limitato all'indicazione in nota degli autori e del numero dei volumi di riviste e di opere enciclopediche - e per il *corsivo*, utilizzabile per dare maggior enfasi ad un determinato termine. E' inoltre consigliabile differenziare le note con un carattere ed un interlinea ridotti.

Le parole in lingua diversa dall'italiano vanno scritte in *corsivo*: lo stesso vale per i broccardi latini o le espressioni desuete. Le frasi citate letteralmente vanno racchiuse tra virgolette inglesi (" ... "), e se ulteriormente necessario tra apici (' ... ').

Se, in una citazione, viene omessa una parte di una frase, la parte mancante va indicata con tre puntini di sospensione racchiusi fra parentesi quadre. Se all'interno di una citazione viene modificata o aggiunta una parte, questa va indicata fra parentesi quadre.

- es. [...] certamente "non vi è dubbio che il progetto di [scissione] ha rappresentato fino al momento in cui non è stata divulgata al pubblico una 'informazione privilegiata' [...]"
- es. [...] se resa pubblica, possa influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti derivati ad essi connessi (c.d. requisito della *price sensitivity*) [...]"
- es. [...] la ratio puniendi della condotta di insider trading sfuma necessariamente nel più ampio discorso del ruolo della sanzione nel diritto penale dell'economia [...]"

Qualora ad essere citate siano più frasi consecutive, delle quali si omettano alcune parti, è necessario far seguire l'indicazione di cui al punto precedente (tre puntini di sospensione racchiusi fra parentesi quadre) dal punto fermo in corrispondenza del termine della frase "abbreviata", così da demarcare chiaramente l'inizio della successiva frase citata.

- es. **[...] questo studio ha ad oggetto prevalentemente l'attività di uno specifico 'tipo' di analista finanziario, l'analista c.d. sell-side [...]. Gli analisti sell-side lavorano normalmente per intermediari con una struttura di gruppo polifunzionale [...]**

Qualora ad essere citate siano più frasi non consecutive, cosicché vi sia l'omissione di uno o più periodi tra quelli citati, i periodi omessi vanno segnalati con quattro puntini di sospensione racchiusi fra parentesi quadre:

- es. **Lo svolgimento di diverse attività finanziarie non assicura che esse vengano svolte nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e al riparo dalle distorsioni dovute ai conflitti di interesse [...]. [...] In particolare, una delle fonti principali dei conflitti di interesse è la convivenza del settore di analisi con l'*investment banking department*, da cui possono provenire pressioni per indirizzare le raccomandazioni.**

Qualora una citazione comprenda più di 50 parole, essa non deve essere racchiusa tra virgolette alte, ma va bensì riportata in un apposito paragrafo, con i margini destro e sinistro rientrati rispetto al corpo del testo:

- es. **[Corpo del testo] Il punto focale, sul quale si concentrerà l'analisi nel prosieguo, è ben sintetizzato da un illustre studioso:**

**La giuridicità di una norma [...] non è la conseguenza di qualche carattere peculiare inerente al suo contenuto [...] ma dipende dal fatto che vada considerata, in base a criteri fissati da ciascun ordinamento, dotata di "autorità" [...].**

## VII. DISPOSIZIONI COMUNI

Tutte le citazioni devono iniziare con la lettera maiuscola e concludersi con un punto fermo. La prima citazione va riportata completa; le successive citazioni della stessa opera vanno abbreviate come segue:

### A. LA GIURISPRUDENZA

**organo giudicante + data** della pronuncia (in formato XX yyyyyy ZZZZ), + “(nt. X)” (numero della nota in cui è contenuta la citazione), + **riferimento di pagina** (preceduto da “p.” se unica o “pp.” se molteplici).

es. (4) **App. Torino 29 novembre 1990, in *Foro it.*, 1991, CXIV, 2, p. 228.**

[...]

(36) **App. Torino 29 novembre 1990, (nt. 4), p. 226**

### B. LA DOTTRINA

**autore** (in maiuscoletto, preceduto dall’iniziale del nome), + il **titolo** (parola chiave) + “(nt. X)” (numero della nota in cui è contenuta la citazione), + **riferimento di pagina** (preceduto da “p.” se unica o “pp.” se molteplici)

es. (8) **F. MUCCIARELLI, *Il comportamento omissivo del locatore e il reato di estorsione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, XXIV, p. 815.**

[...]

(24) **F. MUCCIARELLI, *Il comportamento omissivo*, (nt. 8), pp. 817-823.**

Se la citazione riguarda un lavoro già citato in una nota contenuta nella stessa pagina, vanno usate due abbreviazioni: *ibidem* (se vi è coincidenza di pagina) e *op. ult. cit. + riferimento di pagina* (se non vi è coincidenza di pagina).

es. (8) F. MUCCIARELLI, *Il comportamento omissivo del locatore e il reato di estorsione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, XXIV, p. 815.

[...]

(11) F. MUCCIARELLI, *op. ult. cit.*, p. 817.

(12) F. MUCCIARELLI, *ibidem*.